COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 APRILE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 519

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (1879) 519

PRESIDENTE . . 519, 521, 522, 523, 524, 526
SEDATI, *Relatore* 520, 523
RIVERA 521
GRIFONE 521, 526
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 521, 523, 524
BIANCO 522
CARTIA 522
STAGNO D'ALCONTRES 522
CIMENTI 522, 523
BURATO 522
GIUNTOLI GRAZIA 523

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari. (*Urgenza*). (1817) 527

PRESIDENTE 527, 528, 534
GORINI, *Relatore* 527
FERRARIS 528
FINA 528
BONOMI 528
SCOTTI ALESSANDRO 529
TONENGO 529
LOPARDI 529
CHIARINI 529
RIVERA 530

PAG.

BURATO 530
CARTIA 531
CORBI 531
ADONNINO 532
GATTO 532
PUGLIESE 533
GUI 533

Votazione segreta:

PRESIDENTE 534

La seduta comincia alle 9,30.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, alla seduta odierna, intervengono, a loro richiesta, i deputati Bucciarelli Ducci e Pavan.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per la esecuzione di

opere di miglioramento fondiario », sul quale la IV Commissione permanente finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Sedati, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SEDATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il presente disegno di legge si intende autorizzare un aumento della spesa, per i relativi capitoli dei bilanci 1949-50 e 1950-51, per la concessione del concorso statale nei mutui per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, che sono essenzialmente quelle concernenti la costruzione di case rurali, piantagioni, irrigazioni, dissodamenti, sistemazioni e prosciugamento di terreni, ed altre similari, e per l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani.

Per meglio comprendere le finalità che tale disegno di legge, già approvato dalla Commissione agricoltura del Senato, si prefigge, sarà opportuno esaminare, sia pure rapidamente, la situazione del settore del credito agrario di miglioramento, non senza prima aver citato i precedenti legislativi che hanno determinato la presentazione del provvedimento stesso.

Ricordo agli onorevoli colleghi che, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, lo Stato intese perfezionare i primi interventi legislativi del 1923, già diretti a favorire la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, stabilendo di concedere il concorso del 2,50 per cento sui mutui contratti per detti lavori.

Con la successiva legge del 30 ottobre 1940 n. 1634, lo Stato si impegnò ad assegnare 40 milioni per la concessione del concorso medesimo.

Dopo un successivo aumento degli stanziamenti fino alla concorrenza di 50 milioni all'anno, si decise nel 1948 di elevarli ulteriormente a 90 milioni, fino all'esercizio finanziario 1975-76. Ora si richiede lo stanziamento di somme più rilevanti, non solo in rapporto alla svalutazione della moneta ed alla maggiore richiesta di mutui da parte di privati, determinata dalla minore disponibilità di denaro per effetto della normalizzazione dei prezzi e dei mercati agricoli, ma anche perché lo Stato, in base alla vigente legislazione, deve concedere oltre ai normali concorsi del 2,50 per cento, anche quelli più onerosi del 3,60 per cento e del 4,25 per cento sui mutui contratti per opere da eseguire in zone particolarmente colpite dalla guerra. Si è, pertanto, chiesto l'aumento di 60 milioni sul capitolo 99 del bilancio 1949-50, che passa da 150 milioni a 210 milioni, e l'aumento di 200 milioni sul capitolo 101 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1950-51, che passa da 220 milioni a 420 milioni.

Tale richiesta è giustificata dall'urgenza di dare corso ai provvedimenti rimasti sospesi, per mancanza di fondi, da parte del Ministero dell'agricoltura.

Ora, risulta che con tali nuovi fondi si riuscirà a definire la situazione in corso. Vi sono, infatti, provvedimenti che, pur essendo stati emessi i relativi decreti di impegno, sono rimasti in sospeso per mancanza di fondi, ed inoltre delibere di mutui già approvate o approvate con riserva e delibere di mutui tenute in sospeso.

Tali operazioni richiedono un intervento dello Stato pari a 260 milioni.

Alla spesa anzidetta si farà fronte mediante il prelevamento di 60 milioni sulle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, e di 200 milioni dai capitoli 131 e 161 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste relativo all'esercizio 1950-51, somme tuttora disponibili come risulta dal parere favorevole della IV Commissione permanente finanze e tesoro.

Nel raccomandare agli onorevoli colleghi di voler approvare, per le predette ragioni, il presente disegno di legge, auspico che, per il futuro, si possa affrontare con mezzi finanziari più adeguati il problema della esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, che tanto beneficio arrecano all'economia agricola ed alle condizioni di vita nella campagna, e tanto sollievo offrono al problema della disoccupazione.

A questo riguardo, devo comunicare che il Ministero dell'agricoltura ha predisposto un attento esame di tale delicatissimo settore, anche in relazione al maggior volume di opere che dovranno eseguirsi in attuazione dei piani di trasformazione, già approvati per numerosi comprensori di bonifica, ed in applicazione delle leggi di riforma.

Le iniziative che, a tale riguardo saranno predisposte, verranno presentate all'esame del Parlamento ed, in quella sede, sarà opportuno approfondire l'esame di tutti i problemi connessi al credito agrario.

Per il momento, è indispensabile che il problema si risolva sollecitamente, almeno entro certi limiti.

Occorre aumentare gli stanziamenti relativi al concorso statale, ma è altresì urgente favorire il consorzio nazionale per il credito di miglioramento fondiario e gli altri istituti nel reperimento dei capitali, ed insistere nella richiesta lodevolmente avanzata al Tesoro di anticipare somme adeguate ai detti istituti,

che per effetto della svalutazione e per la inadeguatezza del sistema della emissione di obbligazioni, si trovano in gravi difficoltà.

Questi i problemi dell'immediato futuro, che ci riserviamo di approfondire in altra sede. Ora, è necessario approvare questo disegno di legge, onde consentire che le operazioni già in corso abbiano finalmente attuazione nell'interesse generale dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIVERA. Io credo che non si possa essere contrari a questo disegno di legge, anche per le applicazioni così felici che tutti abbiamo potuto constatare.

Quindi, il mio intervento riguarda più che altro qualche raccomandazione per la sua applicazione.

In certe zone i contributi per i miglioramenti agrari si sono rivolti specialmente all'impianto di vigneti che ben risolvono il nostro problema vinicolo. Tuttavia, chiedo se sussista attualmente l'opportunità di insistere in tale coltura.

Quanto ai pascoli montani, molte di queste provvidenze saranno veramente utili, ma occorre tener presenti la necessità di creare abbeveratoi, ove manchino, onde molte zone di montagna non rimangano inutilizzabili per il bestiame, problema questo molto sentito dai comuni che posseggono tale tipo di pascoli, e che continuamente ci sollecitano affinché venga loro concesso un aiuto.

Vorrei, pertanto, domandare se, nell'articolo che riguarda il miglioramento dei pascoli in montagna, venga compreso il settore degli abbeveratoi; in caso contrario si potrebbe apportare un'aggiunta in tal senso.

Riguardo ai pascoli in generale, debbo segnalare che si sta eseguendo una oculata sperimentazione per il loro miglioramento con la collaborazione degli aiuti americani. Se detti aiuti dovessero cessare, forse si potrebbe, in tal modo, proseguire in detta iniziativa, essendo gli impianti già perfezionati.

Con queste raccomandazioni, dichiaro di essere pienamente favorevole al disegno di legge.

GRIFONE. Tenendo presente quanto è stato detto al Senato, noi dobbiamo riconfermare alcune nostre preoccupazioni circa l'efficacia sostanziale di questo provvedimento sul cui contenuto potremmo essere d'accordo. Al Senato, anche alcuni colleghi di parte governativa hanno, infatti, espresso molte perplessità circa l'efficacia pratica di tali disposizioni. Si affermò autorevolmente l'intenzione del Governo di intervenire, con il concorso negli interessi, sui mutui, senonché gli istituti di credito fondiario sembra siano, tuttora, sprovvisti dei fondi sufficienti per compiere queste operazioni; di modo che questa promessa di concorso resterebbe vana, ed inutili sarebbero le aspettative degli agricoltori, in quanto, secondo le informazioni date dall'onorevole Ministro, perdurerebbe tuttora questa difficoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho affermato il contrario.

GRIFONE. Dal verbale stenografico del Senato, risulta che ella sperava che si sarebbero trovati tali fondi. Perciò, rimangono sempre questi dubbi, dato che gli istituti di credito fondiario ne sono sprovvisti. Inoltre, la politica del Tesoro è quanto mai rigida; essendosi rifiutato ripetutamente di dare anticipazioni oltre il limite fissato dalla legge che approvammo.

Abbiamo il dovere di dire questo perché – ripetiamo – non si ingenerino delle aspettative da parte degli agricoltori che potrebbero essere deluse. Vorremmo, pertanto, maggiori assicurazioni.

Occorre che il concorso venga graduato a seconda delle aziende. Noi riteniamo, cioè, che la misura uniforme per le grandi, medie e piccole aziende non sia giusta, mentre sarebbe opportuno introdurre una differenziazione nel senso di dare un concorso maggiore alle aziende medie e piccole ed uno minore alle grandi. L'onorevole Ministro probabilmente risponderà che, in questa sede, è inopportuno introdurre una modificazione, perché verrebbe così modificata la legge organica; però noi abbiamo il dovere di esprimere questo voto, e chiediamo se esso sia accoglibile.

Inoltre, vorremmo che, ancora una volta, ci fosse confermata la portata di questi concorsi, cioè l'ampiezza della materia che rientra nei miglioramenti fondiari. Intorno alla misura di queste opere vi è sempre discussione in sede di esecuzione. Vorremmo che da parte autorevole si definisse una volta per sempre che, per opere di miglioramento fondiario, si intendono tutte le opere che comportano un miglioramento sostanziale alla produttività delle aziende, ed, in particolar modo, che, in queste opere, sono incluse tutte le iniziative di carattere cooperativo a cui spesso facciamo riferimento e che – come nel caso delle latterie sociali – non sempre trovano un'adeguato concorso da parte dello Stato.

Una conferma in questa sede che questa legge serve a sostenere le medie e piccole aziende e le cooperative per la trasformazione

dei prodotti, potrebbe giovare nell'indirizzare in tal senso gli istituti di credito fondiario, i quali non sentono la loro funzione di carattere pubblico, continuando, invece, a perseguire una politica essenzialmente privatistica.

Dovrei aggiungere alcune osservazioni sullo storno dei 100 milioni dal capitolo che riguarda gli aiuti ai reduci per riparare le case. L'onorevole Ministro ha già detto che quel capitolo è rimasto intatto; perciò, piuttosto che farlo utilizzare da altri, è meglio lasciarlo all'agricoltura. Però, sembra strano che uno stanziamento così modesto non abbia trovato modo di essere utilizzato. L'onorevole Ministro ha affermato che non è colpa del Ministero, ma dei coltivatori diretti, che non hanno chiesto questo beneficio. Noi dobbiamo ribadire che è proprio di un Governo che vuole andare incontro alle classi medie e piccole, fare certe sollecitazioni. Purtroppo, si è lasciato che questo capitolo rimanesse intatto, talché oggi lo si storna per altri fini che non hanno lo stesso carattere di socialità.

BIANCO. Mi permetto chiedere all'onorevole Ministro un chiarimento a proposito dei contributi che si concedono per impianti di vigneti. Non sono a conoscenza se, dalle leggi precedenti, sono esclusi i vigneti impiantati in pianura. Sembra che, secondo una circolare interna emanata dal Ministero dell'agricoltura, questa norma venga intesa nel senso che sono esclusi dal diritto di avere il contributo quei vigneti che vengono impiantati in terreni comunque pianeggianti, anche se posti in zona di montagna.

Per esempio, nella mia provincia esistono vaste zone di collina e di montagna e si impiantano, spesso, vigneti a 800 metri. Solo perché la zona è in certo modo pianeggiante, l'Ispettorato agrario è costretto o si sente autorizzato a negare il contributo.

Vorrei, pertanto, conoscere il pensiero del Ministro dell'agricoltura su questa materia.

CARTIA. Desidero anch'io un chiarimento circa la disciplina generale del credito agrario per il miglioramento, e vorrei conoscere quali criteri ispirano l'attribuzione di questi concorsi e la discriminazione fra le domande.

Inoltre, quale interferenza esiste in rapporto alle aree depresse? Cioè, si vengono a favorire opere di miglioramento connesse con le opere di bonifica? Quali sono le interferenze con la Cassa del Mezzogiorno in relazione ai finanziamenti previsti dalla Cassa del Mezzogiorno medesima per favorire i miglioramenti agrari, sia sotto forma di contributo diretto, sia sotto forma di sussidi?

A me risulta che le domande ascendono ad entità di miliardi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ciò si verifica, ma non per questo titolo.

CARTIA. Ad ogni modo, esse sono numerosissime. Ritengo che sarebbe opportuno che l'onorevole Ministro ci esponesse il criterio generale informatore.

STAGNO D'ALCONTRES. Vorrei conoscere quale è la quota di tali fondi assegnata alla Sicilia.

Inoltre, mi associo alla preoccupazione del collega Rivera per quanto riguarda i pascoli montani. Vorrei che il Ministro desse assicurazioni in merito alle costruzioni di abbeveratoi per evitare le molte contestazioni che, spesso, si verificano.

Nel contempo, raccomanderei di far subire il minore ristagno a tutte le pratiche relative, giacenti presso gli ispettorati dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Io vorrei chiedere al Ministro se non sia possibile fare in modo che questi prestiti di miglioramento fondiario vadano anche alle piccole aziende perché, secondo le notizie che si hanno, normalmente le banche e gli istituti di credito non fanno ad esse prestito alcuno.

CIMENTI. Ed anche alle piccole aziende cooperative.

PRESIDENTE. In verità, l'opera minuta di intervento e di miglioramento attraverso questi fondi manca, e troppo spesso i piccoli agricoltori si lamentano di non ottenere prestiti dagli istituti di credito.

BURATO. In linea generale si è scontenti che le leggi che regolano il contributo dello Stato siano legate al funzionamento di molti istituti di credito, mentre c'è impossibilità assoluta di aprire mutui, poiché gli istituti stessi non hanno fondi a disposizione per questo capitolo, come – ad esempio – il credito fondiario per le Venezie. La difficoltà di disponibilità di moneta fa convogliare verso profitti più alti i prestiti che gli istituti di credito concedono, e, conseguentemente, ci si trova di fronte a questa impossibilità di applicare la legge circa i mutui fondiari.

CIMENTI. Vi sono istituti fondiari, non di diritto pubblico, alle cui porte spesso battono le piccole aziende. Evidentemente queste organizzazioni sociali non avrebbero necessità di mutui pluriennali, di mutui, cioè, a scadenza molto lontana. Tante volte si propongono, invece, di risolvere in un limitatissimo numero di anni il problema del loro debito, ma non hanno alcuna facilitazione.

Se soccorresse il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi (e non solo nei confronti degli istituti di diritto pubblico), e se colui che fa la domanda (presidente di cooperativa o capo di piccola azienda) potesse contare su un apporto dello Stato anche nei confronti di prestiti bancari a scadenze non molto lunghe, evidentemente molte opere di miglioramento potrebbero essere compiute e si verificherebbe meno ristagno di pratiche negli uffici competenti.

Noi abbiamo in questo momento un fervore di volontà di compiere tali opere, particolarmente nelle cantine e latterie sociali; ma, se si ottiene il contributo dello Stato, non si ha, per la differenza, alcun concorso statale per quei prestiti.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* È evidente che non si possono cumulare !

CIMENTI. Non si possono cumulare con l'uno o due per cento d'interesse ?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Ciò non può esser ammissibile.

CIMENTI. Ma potrebbe anche darsi che qualche istituto, sapendo di avere il concorso in linea di interesse, voglia rinunciare al contributo dello Stato per le opere di miglioramento. C'è qualche caso – infatti – in cui un agricoltore o una cooperativa, non per opere nuove, ma per attuare miglioramenti interni e acquistare nuove macchine, se avesse da pagare un interesse minore rinuncerebbe a servirsi dell'ingranaggio burocratico e affronterebbe, con le proprie forze o con le forze dei propri associati, il problema del miglioramento fondiario.

GIUNTOLI GRAZIA. Io desidererei soltanto una spiegazione dal Ministro: vi sono molte leggi, *ma chi pon mano ad elle* ? Vi sono i fondi al Banco di Napoli, ma ogni volta che ci presentiamo al direttore generale del Banco di Napoli, egli ci risponde: abbiamo esaurito da molti mesi i fondi. Quindi, in conclusione, nell'Italia meridionale, a quale istituto bisogna rivolgersi? È ben noto che, per l'Italia meridionale, il Banco di Napoli non funziona e gli istituti non fanno credito.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Il consorzio di miglioramento apre crediti in tutta Italia, anche a Foggia.

GIUNTOLI GRAZIA. Ma la conclusione è che non abbiamo crediti da nessuno. Se si potesse escludere il Banco di Napoli, si risolverebbe in parte il problema, perché questo Banco si dimostra sempre riottoso e non vuole concedere alcun credito ai contadini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Relatore.* Per quanto riguarda l'impianto dei vigneti, per cui si è detto che il contributo dello Stato è concesso in misura eccessiva, faccio presente che il concorso dello Stato è molto limitato per tale genere di opere, almeno in base alle norme richiamate dal presente disegno di legge.

Circa la sistemazione dei pascoli montani, ci risulta che, fra queste opere, sono compresi anche gli abbeveratoi. Perciò tra le opere di sistemazione montana, si potranno costruire abbeveratoi a carattere pubblico, come è già avvenuto in molte zone.

Quanto al credito a favore delle piccole aziende, dalle statistiche si rileva che, a loro favore, è stato concesso il 41 per cento delle intere somme a disposizione del Ministero dell'agricoltura per tale genere di intervento, mentre il 35 per cento è stato concesso alle medie proprietà. Quindi, complessivamente, il 76 per cento delle somme disponibili presso il Ministero dell'agricoltura.

Si deve, peraltro, rilevare che questo tipo di operazione è molto oneroso, perché i numerosi sopraluoghi e le lunghissime pratiche burocratiche – fra cui l'offerta e l'accertamento delle garanzie prestate dai proprietari – comportano una eccessiva spesa che grava sul mutuo. Ecco perché, molte volte, per opere di piccolo costo, non si ha interesse a ricorrere a questo sistema, ma si preferisce eseguire i lavori con il contributo del 33-38 per cento.

Comunque, faccio osservare che le operazioni di credito per il miglioramento agrario, nel 1949, sono state di ben 42 volte superiori a quelle effettuate nell'anteguerra, fino al 1940. Complessivamente, nel 1949, sono stati concessi mutui per dieci miliardi e 333 milioni, e, soprattutto nelle zone dell'Italia meridionale, si è notato un incremento a tali concessioni. Il Ministero dell'agricoltura ha cercato, nei limiti delle sue disponibilità, di provvedere dei necessari mezzi gli istituti, ed infatti, con le leggi nn. 156 e 906, furono stanziate lire 2.700.000:000, come anticipazione agli istituti che praticano il credito di miglioramento fondiario.

Comunque, si tratta di un problema che non investe soltanto l'Italia, ma tutta l'Europa; tanto è vero che la Confederazione Internazionale degli istituti di credito agrario, ha preso in esame fin dal 1949 il problema, ed è pervenuta ad una soluzione che, dimostratasi eccessivamente onerosa per gli istituti di credito, si è dovuta abbandonare.

Indubbiamente, questo problema dovrà essere affrontato a breve scadenza, ed il Ministero dell'agricoltura lo sta seguendo con grande fervore, tanto è vero che ha ripetutamente sollecitato il Tesoro ad aumentare il volume delle anticipazioni; e noi, da parte nostra, ci auguriamo che quanto prima tale aspirazione si possa realizzare.

Faccio anche notare che si è cercato di fare avere il denaro agli agricoltori al minor costo possibile, non soltanto mediante il contributo dello Stato, ma anche con un complesso di provvidenze che hanno consentito di stabilire un tasso medio del 7 per cento, inferiore, cioè, a quello praticato per altri tipi di operazioni.

Altre obiezioni sono state sollevate, ma essendo richiesta la risposta del Ministro dell'agricoltura, non intendo soffermarmi su di esse.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sedati delle indicazioni preziose che ci ha fornito, indicazioni che ci confortano, in quanto le opere di miglioramento fondiario sono importanti quasi quanto le opere di bonifica.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Questo disegno di legge ha lo scopo limitato di aumentare gli stanziamenti per i crediti di miglioramento. Da molto tempo si era reclamata l'estensione delle somme per contributi di miglioramento, ed il fatto stesso che a reclamare tale aumento fossero insieme i privati e le banche, sta a dimostrare come vi fosse una certa disponibilità da parte di queste ultime. Il relatore ha già detto che, per questi 200 milioni di contributo, le somme sono già disponibili, cioè vi sono già tante operazioni che hanno un affidamento di finanziamento; il che dimostra che le banche negano il credito soltanto nei riguardi di coloro verso i quali non hanno fiducia. I bilanci delle banche, infatti, non sono, per quello che ci risulta, deficitari, e dimostrano che i clienti sono solvibili. Non siamo nella incertezza del 1922, anzi la situazione delle banche è perfettamente tranquillizzante.

Ad ogni modo, il credito agrario di miglioramento è fondato sulla legge del 1928, e questa legge non credo si possa modificare con precipitazione, perché il sistema adottato, in momenti di oscillazione della moneta, ha dato prova di essere saldamente costituito.

Il credito agrario è concesso da alcuni istituti specializzati, perché questo è il sistema bancario italiano, e questi istituti specializzati sono indicati con legge, non con determinazione ministeriale. Con questo, rispondo all'onorevole Cimenti, il quale lamenta e denuncia il fatto che qualche istituto vorrebbe partecipare a tale tipo di credito. Abbiamo in corso un provvedimento per la Cassa di risparmio delle Calabrie, affinché vi sia ammessa. Quando alcuni istituti di provata serietà chiedono allo Stato di essere ammessi al credito agrario, noi provvediamo con appositi disegni di legge. Occorre che gli istituti che inoltrano tale richiesta, siano idonei a concedere operazioni a lunga scadenza, perché il credito agrario non può essere fatto a breve scadenza; il debitore spesso si illude di poterlo estinguere con una campagna fortunata, ma la media dell'operazione non può essere inferiore ai 10 o ai 15 anni. Noi adottiamo il credito agrario in 30 anni, con alcune facilitazioni, perché dopo un certo numero di anni il credito si può anticipatamente rimborsare.

Le anticipazioni ammesse a godere del contributo statale sono quelle previste dall'articolo 3 della legge del 1928, il quale contempla le operazioni di esecuzione di piantagioni e di trasformazione culturale.

Circa i vigneti, quest'anno, essi non sono stati finanziati, con questa legge; finanziati lo furono, in un primo tempo, con la legge n. 312; poi, si abbandonò il sistema del contributo, per il fenomeno della sovrabbondanza di produzione vinicola. Sono, invece, ammesse al contributo di cui alla legge n. 31, le piantagioni viticole in zona collinosa. Quindi, se qualche locale interpretazione ha portato ad escludere dal beneficio i vigneti siti in zone collinose, si tratta evidentemente di un errore. Se ciò si è verificato nella provincia dell'onorevole Bianco, egli mi rivolga una interrogazione scritta e troverò il modo di riparare ad una eventuale errata interpretazione.

Vengono esclusi, di solito, i vigneti siti in pianura, in quanto esistono motivi migliori per l'utilizzazione del suolo. Non si può arrivare ad una legge che contempli il divieto di nuovi impianti, ma lo Stato, da parte sua, non incoraggia questo tipo di cultura.

L'articolo 3 della legge del 1928, al quale mi riferisco, contempla la costruzione di strade, le sistemazioni interne, la costruzione di pozzi e di abbeveratoi, la costruzione di muri di cinta, la costruzione e il riattamento di fabbricati rurali per alloggio ai coltivatori, per il ricovero al bestiame e alle scorte, la costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile, l'applicazione della elettricità alla agricoltura, il rimboschimento, ed altre opere. Questo articolo, in sostanza, riproduce l'articolo 43 del testo unico n. 215. Sono considerati ancora come operazioni di credito agrario,

i mutui per acquisto di terreno per la formazione della piccola proprietà coltivatrice; quindi, in base all'articolo 3 della legge 1928, il credito agrario può essere largamente distribuito.

Si è fatta la questione della differenziazione del contributo, a seconda si tratti di piccola, media o grande azienda. A questo proposito, tengo a chiarire che, nei riguardi dell'applicazione della legge n. 31, noi abbiamo, nelle istruzioni, fatto in modo che vengano preferite le organizzazioni cooperative, e le piccole e medie aziende. Quanto al credito, questo criterio di priorità deve essere attuato in modo più tenue, perché si tratta, appunto, di operazioni di credito, che, come tali, debbono essere indirizzate d'accordo con gli istituti bancari. Se facciamo le statistiche per tutti i contributi statali, vediamo l'assoluta preminenza delle piccole e delle medie aziende, che assorbono i due terzi dei contributi in conto capitale per opere inferiori ai cinque milioni.

Con questo articolo 3, noi abbiamo chiarito quale è la portata dell'applicazione del presente provvedimento.

Un'altra obiezione che è stata qui sollevata, riguarda la tenuità delle somme messe a disposizione del credito agrario. Si tratta di una tenuità relativa, in quanto il relatore ha già chiarito che questo contributo è aumentato, nel 1949, di 40 volte rispetto all'anteguerra. Dopo una prima assegnazione di un miliardo e 200 milioni, vi è stato un altro miliardo e mezzo, ed un ultimo provvedimento, in via amministrativa, ha destinato un altro miliardo e mezzo per contributi in capitale ad aziende bancarie che esercitano il credito agrario.

Quindi, nel corso di poco più di un anno lo Stato ha erogato 4 miliardi e 200 milioni. In queste distribuzioni, tanto del miliardo e mezzo – tolto dai fondi particolari non entrati nel bilancio, in quanto è avvenuto il finanziamento diretto, – quanto del miliardo e mezzo contenuto nella legge dell'aprile 1949 – a proposito della quale vi sarà presentato un disegno di legge per la sua modificazione –, sono state escluse dal contributo tutte le opere che superano i 4 o 5 milioni. Anche qui, si tende a concepire piccoli mutui anziché grandi; ed a favorire le piccole alle grandi opere, le piccole alle grandi aziende. Questo provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri e, fra pochi giorni, giungerà al Parlamento. In quella sede, potremo discutere anche dei criteri qualitativi che abbiamo adottato.

Pertanto, è ben chiaro come lo sforzo dello Stato nel contribuire a formare il capitale destinato al miglioramento sia stato notevole; ed altresì rilevante sia stato quello del risparmio privato; tanto è vero che, di fronte ai 200 milioni, i mezzi degli istituti bancari sono disponibili e si attende soltanto il contributo dello Stato. Abbiamo in corso un provvedimento, per il quale si è già ottenuto il consenso del Ministero del tesoro, per un ulteriore contributo annuo di 300 milioni per mutui di miglioramento fondiario. Cosicché, in breve tempo, avremo un incremento del contributo dello Stato di 500 milioni all'anno per trent'anni. Dunque, non trattasi di uno stanziamento che si esaurisca in un solo esercizio.

Circa il modo di finanziamento dei 300 milioni, il Parlamento lo esaminerà quando sarà presentato il relativo progetto di legge. Si è dovuto trovare lo stanziamento per il primo anno, in quanto per esso si deve osservare la disposizione dell'articolo 81 della Costituzione, mentre per gli anni successivi avremo una apposita voce posta in bilancio. Quindi, per questo primo anno, abbiamo dovuto fare uno storno di 100 milioni sullo stanziamento del capitolo 131 e di lire 100 milioni sullo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1950-51. Piuttosto che dare in economia questi fondi fondi non utilizzati per mancanza di domande, ho consentito a tale storno, ottenendo così per altri 29 anni il contributo sugli interessi dell'agricoltura.

Quindi, anche per questa ragione, ritengo che il provvedimento debba essere approvato. così come lo è stato, dopo lungo esame, dal Senato. In tale sede, ne sono state discusse ragioni e finalità, è stato espresso qualche dubbio sulla possibilità di ottenere i capitali, ma oggi la situazione è tale che abbiamo la certezza che i 200 milioni vengano assorbiti, e rapidamente.

Per quest'anno abbiamo 8 miliardi in conto capitale, votati un mese fa dalla Camera; abbiamo questi 200 milioni più 500 milioni di contributo per trent'anni per mutui in conto interessi e, sul bilancio 1951-52, vi sono 2 miliardi di nuovi stanziamenti in conto capitale, che rappresentano un nuovo impegno iscritto in bilancio.

È chiaro che tutti noi desidereremmo di più, ma è la situazione generale che non ci permette di affrontare tutte le domande che vengono rivolte, perché il bilancio dello Stato che discuterete è impostato su certe diret-

tive obbligate, che lasciano uno scarso margine per altri investimenti. Tuttavia, nei limiti delle disponibilità, abbiamo 10 miliardi in conto capitale e 500 milioni per trent'anni in conto interessi, il che è stanziamento di non lieve entità.

Debbo una risposta agli onorevoli Cartia e Stagno d'Alcontres. Per quello che riguarda gli interessi ed i contributi in conto capitale, così come ho affermato in altra occasione, non è esclusa la Sicilia; questi mutui vanno, infatti, anche a tale regione ed alle zone depresse, non essendovi esclusioni territoriali.

Naturalmente, cercheremo di riempire le lacune lasciate dalla Cassa del Mezzogiorno e di non far convergere tutti i beneficî nelle stesse zone.

Debbo dare un ultimo chiarimento all'onorevole Cimenti. Non è possibile cumulare i due beneficî; cioè, se si è ottenuto un contributo in conto capitale, non lo si può ottenere in conto interessi per la differenza. Questo è un principio che vige da quando esiste il credito agrario in Italia e non è giusto derogarvi, appunto per il criterio di cercare di distribuire i contributi dello Stato al massimo numero possibile di aziende agricole.

Se le aziende agricole chiedono un doppio contributo, ciò significa che le operazioni che si propongono di fare non sono le più economiche. Non è a caso che si sono stabiliti i contributi dello Stato. Essi rispondono, infatti, ad un criterio economico; si cerca di coprire la differenza tra quello che è il reddito del miglioramento e quello che è il costo del miglioramento. Per l'Italia meridionale il contributo deve essere più alto, perché gli investimenti sono più costosi e meno redditizi. Per l'Italia settentrionale, invece, il contributo è meno alto, perché gli investimenti sono meno costosi e più redditizi. Ecco perché si sono stabiliti tali diversi contributi in capitale e in interessi; essi servono a rendere possibile l'opera di miglioramento, che l'azienda, con le sue sole forze, non potrebbe eseguire. Sono stati, quindi, fissati in misura variabile in base anche al concetto della produttività dell'azienda. Il 38 per cento è un massimo che viene ridotto se le opere sono di più pronto e sicuro reddito.

Concludendo, prego la Commissione di voler approvare questo provvedimento, già approvato dal Senato. Se esso diverrà al più presto legge, potremo procedere immediatamente all'erogazione di contributi, facilitando, così, l'esecuzione dei lavori; 200 milioni di contributi significano 8 miliardi di lavori, che potrebbero essere rapidamente iniziati. Si tratta di una misura anche di carattere sociale, oltre che economico, in quanto oggi la disoccupazione è il maggior malanno che incombe su noi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni ed emendamenti, porrò successivamente in votazione.

GRIFONE. A nome del mio Gruppo e mio, dichiaro che ci asterremo dalla votazione, perché, malgrado le osservazioni dell'onorevole Ministro, rimangono le nostre perplessità circa l'efficienza del funzionamento del credito fondiario. Le assicurazioni che ci sono state date non sono sufficienti a tranquillizzarci. Per questi motivi, noi ci asteniamo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1:

«Per la concessione del concorso dello Stato nei mutui di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, il limite d'impegno, fissato dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificato con l'articolo 1, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 733, e con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, è aumentato di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51.

In conseguenza, i limiti degli stanziamenti destinati alla corresponsione del concorso statale anzidetto, stabiliti dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 1940, n. 1634, modificati con l'articolo 3, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, numero 733, e con l'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 835, sono aumentati di lire 60.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50, di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1950-51 al 1978-79 e di lire 140.000.000 per l'esercizio finanziario 1979-80».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

«In dipendenza dell'autorizzazione di spesa, di cui al precedente articolo, sono aumentati di lire 60.000.000 lo stanziamento del capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1949-50 e di lire 200.000.000 lo stanziamento del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'esercizio 1950-51.

All'onere di lire 60.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge, nell'esercizio 1949-50, si fa fronte con pari aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata dell'esercizio stesso (terzo provvedimento).

All'onere di lire 200.000.000 relativo all'esercizio 1950-51, si provvede mediante riduzione di lire 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 131 e di lire 100.000.000 sullo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« La spesa per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per il miglioramento dei pascoli montani, prevista dagli articoli 79 e 80 delle norme per la bonifica integrale dettate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, farà carico, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50 sull'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti. le variazioni occorrenti in base alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari. (1817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari ».

Il relatore, onorevole Gorini, ha facoltà di riferire.

GORINI, *Relatore*. Perdurando le condizioni che hanno determinato l'opportunità dell'approvazione della legge 15 luglio 1950, n. 505, si propone un disegno di legge per la proroga a tutta l'annata agraria 1951-52, dei contratti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione ed affitto, stipulati con coltivatori diretti, compresi quelli con clausola miglioratarìa e quelli di mezzadria o colonìa mista all'affitto.

L'attuale disegno di legge non è che la ripetizione delle precedenti disposizioni di legge cui ho accennato; ciò mi dispensa dallo svolgere la mia relazione su tutti gli altri punti del disegno di legge, che è uguale alla legge del 15 luglio 1950.

Vi sono, soltanto, due modificazioni sulle quali richiamo l'attenzione della Commissione. Circa la prima variante, all'articolo 1 sono escluse dalla proroga le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al decreto-legge 19 ottobre 1944. L'altra disposizione variante, che non è contemplata nella legge 15 luglio 1950, è la seguente: le disposizioni previste dal comma precedente non si applicano nei confronti dei coltivatori diretti che si trovino nel godimento di altro fondo atto ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia o che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo dai propri affittuari, mezzadri o compartecipanti.

La prima esclusione è determinata da motivi che indubbiamente non si possono disconoscere. Effettivamente, l'applicazione del decreto-legge 19 ottobre 1944 e seguenti, ha larga applicazione, o, per meglio dire, ha la sua maggiore applicazione nei terreni soggetti alla legge stralcio ed alla legge della Sila. Quindi, è chiaro che il disegno di legge che stiamo discutendo debba preoccuparsi della situazione che verrebbe a crearsi nelle zone ove operano le leggi cui ho accennato, qualora non fosse possibile ottenere la disponibilità dei fondi che rientrano nelle disposizioni delle dette due leggi. È necessario, pertanto, che si possa avere la disponibilità delle terre per poter compiere la loro conseguente redistribuzione in dipendenza di tali norme.

L'altra modifica introdotta tende a favorire il formarsi della piccola proprietà contadina, perché, quando si possa avere la disponibilità di terreni idonei ad assorbire le capacità lavorative del contadino che è riuscito a comprare un determinato quantitativo di terreno, è ovvio e naturale che si dia la possibilità a costui di entrare in possesso di tale piccola proprietà. Questa disposizione tende appunto a favorire il consolidarsi e l'ampliarsi di tale tipo di proprietà contadina.

Le ulteriori disposizioni di questo disegno di legge sono già contenute nella legge 15 luglio 1950 e, pertanto, mi dispensano dall'esaminarle ulteriormente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIS. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni per le quali l'onorevole Ministro ha presentato il disegno di legge in discussione. Ma, come rappresentante di una zona che ha delle caratteristiche tutte speciali ed una economia che credo diversa da quella di altre zone, devo farmi qui portavoce dei desideri dei nostri agricoltori.

La massima parte di essi sono contrari a questa nuova proroga, anche perché, nelle nostre zone, esistono rapporti di cordialità fra le varie classi agricole e meno contrasti. Pertanto, ritengo che questi provvedimenti di proroga dovrebbero essere più che altro a carattere non nazionale, ma regionale, adeguandoli alle necessità particolari.

La Federazione dei coltivatori diretti della mia provincia ha svolto in proposito una indagine dalla quale è risultato che i proprietari, piccoli, grandi e medi, sono tutti indistintamente contrari alle proroghe. Ma quel che più interessa è che sono contrari alla proroga anche i coltivatori diretti che si trovano a disagio nelle attuali condizioni. I favorevoli alla proroga sono coloro che si trovano a loro agio nelle aziende adeguate alle necessità e alle capacità lavorative delle famiglie. Tutti coloro che si trovano invece a disagio, o perché la azienda non è produttiva o perché non è adeguata alle capacità lavorative della famiglia, sono contrari.

La penosa situazione che ne deriva è che, almeno per la nostra zona, questa legge sarebbe favorevole a coloro che stanno bene e sfavorevole a coloro che stanno male.

In più, ora, si verifica, un fatto che temevamo e che è abbastanza generale: la borsa nera. Infatti, un fittavolo non cede l'azienda ad un altro fittavolo se non ha una *mancia*, una somma molto rilevante per chi deve subentrare. Lo stesso inconveniente si verifica per le aziende concesse a mezzadria, essendovi ormai generalizzato tale sistema della *mancia* per chi deve uscire da un fondo.

Ed, inoltre, molti mezzadri che si trovano in aziende piccole in relazione al numero dei familiari, sono costretti, per vivere, a mandare qualcuno dei membri della famiglia a lavorare altrove nell'industria o ad assumere altri lavori. Ne deriva in qualche caso un aumento di disoccupazione, in qualche altro l'abbandono della terra. Sappiamo, infatti, che chi abbandona anche per un anno o due la terra, non torna più – in genere – a fare il contadino, e sono tutte braccia che noi allontaniamo dall'agricoltura!

Ora, in base a queste considerazioni che brevemente ho esposte, mi sento a disagio di fronte a questo disegno di legge e devo dichiarare, con mio rincrescimento, che mi asterrò dal votarlo.

FINA. Dopo aver udito quanto il collega Ferraris ha detto, sento il dovere di portare qui la lagnanza e le preoccupazioni dei fittavoli e mezzadri della mia provincia e di altre provincie del Veneto. La situazione del Veneto è ben diversa da quella descritta dal collega Ferraris per il Piemonte o per la sua zona. La lagnanza di questi fittavoli e mezzadri è causata dal ritardo nella discussione e nell'approvazione di questa legge di proroga, quando la legge di riforma generale dei contratti agrari sembra che in certo modo si sia arenata al Senato.

Ad ogni modo, nella mia provincia, come nelle provincie di Padova, di Treviso e di Venezia, vi sono due sistemi e due date di disdetta per il rilascio del fondo: una all'11 dicembre e l'altra in maggio. La disdetta all'11 dicembre contempla il rilascio del fondo per il 13 giugno. Poiché manca poco al 13 giugno, la legge di proroga è necessaria ed urgente.

Tale disdetta è stata data in quasi tutti i casi, quelli cioè che seguono il cosiddetto sistema padovano, usato nelle provincie di Treviso, di Padova e di Vicenza. Ed, a riprova di questo, vi dirò che si concludono dei contratti fino a 20 quintali di grano per ettaro, sotto l'impulso della preoccupazione che non venga tempestivamente approvata questa legge di proroga o la legge di riforma generale.

In conclusione, mi limito a rilevare quanto sia necessaria l'urgente approvazione di questa proroga.

BONOMI. Credo che, prima di discutere questo disegno di legge, non si possa fare a meno di esprimere – non so se usare la parola «protesta» o «disappunto» od altra – per il fatto che da due anni e mezzo è in discussione una riforma organica dei contratti agrari, per venire incontro ad esigenze non particolari, ma dell'intera agricoltura italiana, e si è avuta solo l'approvazione da parte della Camera, senza riuscire a portare a termine la discussione al Senato.

Siamo d'accordo con il collega Ferraris che le proroghe di anno in anno non recano vantaggio all'agricoltura; la conseguenza è che, non soltanto non si fanno investimenti di

lavoro per far fruttare maggiormente la terra, ma si determina una debolezza da parte degli affittuari e dei contadini nel chiedere al proprietario l'applicazione della legge che noi andiamo attuando quasi sempre in favore del contadino. Queste sono situazioni obiettive: l'onorevole Ferraris ha considerato lo stato di fatto nella provincia di Cuneo, ma se consideriamo in modo particolare l'Italia meridionale, non possiamo ignorare che le leggi emanate in favore dei contadini, degli affittuari, dei mezzadri, non trovano applicazione, e che vengono praticati affitti che raggiungono addirittura il 50 per cento della produzione lorda vendibile.

Quindi, se vogliamo vedere applicate le leggi disposte in favore dei contadini, dobbiamo assolutamente varare la legge sui contratti agrari.

In queste condizioni, il presente disegno di legge è un male necessario, in attesa che sia pubblicata tale legge organica. Se una lamentela debbo fare, è che questo provvedimento di proroga giunga troppo tardi, in quanto, nell'incertezza della sua emanazione, si pongono in essere, sottomano, contratti nei quali i danneggiati sono sempre i contadini.

SCOTTI ALESSANDRO. Mi associo alle osservazioni fatte dal collega Ferraris, estendendole alla provincia di Asti. Faccio rilevare che, in tale provincia, la proroga non è richiesta dai mezzadri, la maggioranza dei quali vuole trovare una migliore sistemazione. La particolare situazione deriva dal fatto che l'accrescimento della popolazione mezzadrile ha fatto sì che l'azienda agricola non sia più sufficiente alle braccia della famiglia colonica, con il conseguente esodo dei giovani alla volta di Torino, il che ha portato ad un accrescimento del fenomeno dell'urbanesimo.

Pertanto, io voterò contro la proroga, ed esprimo l'augurio che l'emanazione della legge sui contratti agrari porti alle braccia mezzadrili quella libertà alla quale ambiscono.

TONENGO. Anche io esprimo l'augurio che la legge organica sui contratti agrari venga al più presto approvata, onde dare sicurezza e stabilità ai contadini.

Quello che l'onorevole Scotti ha detto, risponde in parte a verità, perché realmente avviene lo spostamento dei giovani che non trovano impiego nell'appezzamento paterno.

Comunque ritengo che, in attesa dell'emanazione della legge organica sui contratti agrari, sia necessaria la proroga di cui ci stiamo occupando. Voterò, pertanto, a favore del disegno di legge.

LOPARDI. Concordo con quanto ha affermato l'onorevole Bonomi, soprattutto perché ritengo che l'unica riforma coraggiosa che sia stata finora posta in essere dal Governo, è appunto quella dei contratti agrari.

Sarebbe opportuno sollecitare al Senato, nella forma che si crederà più idonea, l'approvazione della legge organica, già da tempo approvata dalla Camera.

Riguardo al presente provvedimento, pure approvandolo nella sua sostanza e nelle sue limitazioni, voglio fare osservare che non comprendo l'esclusione delle terre incolte o mal coltivate. Capisco che questa limitazione corrisponde ad una esigenza per le zone comprese nella legge sulla Sila, ma vi sono altre zone in Italia, non comprese in quelle leggi speciali, nelle quali noi potremmo concedere la proroga anche per quello che riguarda la concessione delle terre incolte o mal coltivate. Cito, a questo proposito, il caso di alcuni paesi montani della mia provincia, che hanno risolto il problema della disoccupazione, affidando in concessione le terre incolte a delle cooperative. Se, in quelle zone, escludessimo la possibilità di proroga, metteremmo in difficoltà interi paesi. Quindi, ritengo che si potrebbe aggiungere un comma che preveda la proroga per la concessione delle terre incolte o mal coltivate, limitatamente a quei casi che non siano di ostacolo all'applicazione della legge sulla Sila e della legge stralcio.

Comunque, voterò a favore del disegno di legge.

CHIARINI. Vorrei approfittare di questa riunione per rivolgere al Ministro quella stessa domanda che noi sentiamo ripeterci continuamente: quando verrà emanata la legge sui contratti agrari ? Noi chiediamo che egli si faccia portavoce presso il Senato di questa richiesta, affinché quella legge venga esaminata da quel ramo del Parlamento con quello spirito di serenità e di equità che ha caratterizzato la sua discussione alla Camera.

Faccio osservare che il presente stato di fatto danneggia gravemente la categoria dei coltivatori diretti e dei salariati, che si vedono estromessi dai fondi.

E questo porta all'abbandono, alla prostrazione di una sempre più numerosa categoria di agricoltori disoccupati, i quali rimangono in cerca di altri fondi o sono costretti ad orientarsi verso altri lavori, venendo in tal modo ad incrementare l'urbanesimo. La riforma dei contratti agrari porta all'inutilità della legge per l'equo canone, in quanto la quasi totalità delle affittanze continuerà

nello stato di proroga o verrà concessa anno per anno, per cui, non essendo più possibile o non essendo stato accettato dai tribunali il ricorso dal primo anno per l'equo canone, noi ci troviamo anche da questo lato scoperti venendo a creare quel grosso malumore per cui continuamente veniamo sollecitati a porre in una situazione definitiva l'agricoltura italiana.

RIVERA. Io debbo ripetere qui le ragioni del mio dissenso relativamente a queste proroghe, soprattutto circa due punti intorno ai quali mi sembra non sia stata mai data una risposta esauriente.

Noi abbiamo congelato una situazione di guerra. Accantoniamo, infatti, la questione dei proprietari, perché i proprietari, grandi e piccoli, noi li abbiamo condannati; ma per i lavoratori stessi io parlo: perché quelli che sono dentro, sono dentro, ma quelli che sono fuori non possono entrare, e fra questa povera gente vi è una larga percentuale di reduci, che hanno sofferto per tanti anni. Si pone in essere, quindi, un congelamento, di una situazione per lo più fortuita; per cui questa che stiamo varando non si dovrebbe chiamare una legge sociale, ma una legge antisociale, quando il danno che da anni si va arrecando è immenso e non giustificato da alcuna legge morale né economica.

Inoltre, questo perdurare di un lavoratore imposto, specialmente quando questo lavoratore sia inadatto o insufficiente, non può che venire ad aggravare la piaga già tanto dolorosa della disoccupazione.

Secondo il mio modesto parere, noi non dobbiamo correre dietro le apparenze, ma dobbiamo guardare in faccia il danno che ne viene all'agricoltura. L'onorevole Ministro mi dice che bisogna dimostrare l'aumento della disoccupazione: ma, anche se la disoccupazione fosse rimasta quella che era, sarebbe sempre questa una anomalia, perché dopo tanti anni dalla fine della guerra avrebbe dovuto ormai diminuire, come è diminuita all'estero.

Dichiaro, pertanto, che voterò contro questo disegno di legge.

BURATO. Io sono favorevole a questa proroga, che troppo – come sempre – si è fatta attendere.

Non si può negare l'esistenza di un grande turbamento nel settore agricolo per questo ritardo di pronunciamento. Le disdette in atto sono a centinaia. Alle parole del collega Bonomi e a quelle degli altri deputati che sono intervenuti, desidero aggiungere alcune considerazioni. Certamente le leggi di proroga non sono le più adatte a sistemare delle situazioni di carattere generale, in quanto rispecchiano dei provvedimenti transitori per cui non si tratta che di tamponamenti delle situazioni stesse. All'auspicio, pertanto, che arrivi quanto prima la riforma definitiva dei contratti agrari, la quale darà alfine stabilità, nel quadro di una organica visione, a questo settore, io non posso non associarmi.

Per quanto concerne in particolare questo disegno di legge, io debbo osservare che il secondo comma dell'articolo 1 vuole, a mio vedere, introdurre una nuova giusta causa, di portata piuttosto larga, che preoccupa, non tanto per gli effetti che potrà avere relativamente a questa legge, quanto per effetti che avrebbe eventualmente se questo criterio si estendesse alla legge sui contratti agrari.

Dice, infatti, tale comma che la disposizione non si applica ai coltivatori diretti che si trovino su altro fondo atto ad assorbire per intero la capacità lavorativa della famiglia. Ora, a me sembra che con ciò si verrà a determinare una riduzione alla considerazione di famiglie lavoratrici dirette nei confronti di quelle che avrebbero capacità di assorbimento al cento per cento nel fondo in cui sono impegnate. Se ciò andasse applicato anche agli affittuari e ai mezzadri, moltissime, in verità, sarebbero le disdette che verrebbero a colpire le famiglie lavoratrici.

Inoltre, noi sappiamo con quanta diversità di criterio, da un giudice all'altro, si determini la interpretazione di queste leggi che sono frammentarie e confuse, perché molti sono ormai i provvedimenti che sono stati approvati. Mi sembra, pertanto, che non sia opportuno lo stabilire che l'affittuario o il mezzadro che dovrebbero essere disdettati possano, poi, vedersi riconosciuto il loro diritto da una sentenza posteriore.

Io sarei favorevole – ed ho presentato a questo riguardo alcuni emendamenti di carattere chiarificatore – a che venisse precisato, ad evitare il ripetersi dei ben noti inconvenienti già riscontrati al riguardo, che il disposto del secondo comma, dell'articolo 5 del decreto legge 1° aprile 1947, si applichi per le annate agrarie 1949-50. Si precisa, infatti, che le quantità convenute non debbano essere aumentate posteriormente al 12 marzo 1951. Ora, questo secondo comma, dell'articolo 5 precisava che, anche per i contratti, per i cereali che avevano avuto la riduzione fissa del 30 per cento, ciò poteva ammettersi solo quando era avvenuto l'aumento del canone dopo il 12 marzo 1951.

Perché è stato fatto ciò ? Perché durante il corso delle annate agrarie, in conseguenza del blocco dei canoni e delle disdette, era avvenuto che quelle riduzioni erano state poi neutralizzate con gli aumenti dei canoni.

Noi sappiamo che, in questi ultimi anni, tutti i contratti vengono a neutralizzare le riduzioni fisse, in quanto prevedono l'aumento del canone.

Per questa ragione, vorrei che fosse richiamato il disposto, di cui ho parlato, in questa legge, in modo che sia tenuto presente che vi è questa facoltà e questa possibilità di ricorso, anche dopo ottenuto il 30 per cento, quando si verifichi questo caso.

Un altro emendamento chiarificatore che proporrei riguarda lo spostamento dei termini.

Nella legge dello scorso anno noi stabilimmo che aveva diritto ad avere il fondo chi avesse acquistato il fondo stesso precedentemente all'anno 1948, oppure, in via eccezionale, chi non avesse altro fondo da occupare la mano d'opera, anche se l'acquisto fosse stato fatto dopo.

Qui sarebbe necessario spostare di un anno, portando la data al 1949, per consentire la disdetta, se l'acquisto è stato fatto dopo il 1949, oppure se non si ha altro fondo.

Un ultimo emendamento che proporrei alla legge in esame, e che abbiamo già applicato in altra di carattere transitorio, sarebbe questo: che l'esecuzione delle disdette avesse luogo solo alla fine dell'annata agraria.

Noi arriviamo con le disdette, sempre posteriormente alla scadenza dell'annata agraria. Ora, siccome le sentenze arrivano quasi sempre quando è già iniziata un'altra annata agraria, chi dovrebbe abbandonare il fondo con effetto retroattivo, verrebbe a subire gravi conseguenze. Ora, io direi che essa diventa esecutiva solo alla fine della annata agraria nella quale è determinata.

Con questi emendamenti mi sembra che la legge possa essere approvata, senza entrare nel vivo di altre innovazioni, che riterrei pericolose, soprattutto in vista di altra discussione, che sarà più restrittiva per quello che sarà deliberato al Senato.

CARTIA. Voterò a favore della legge, e affermo che tutta questa discussione sulla opportunità trova un orientamento sul quale non vi dovrebbe essere dissenso.

Sostanzialmente, la legge generale ha fissato un principio, che è quello della giusta causa. Si tratta di un principio sociale, economico, perché le disdette dovranno trovare una giustificazione in detto principio. Per noi quella disposizione è diventata legge. Vero è che per la Costituzione occorrerà anche l'integrazione del Senato, ma per noi, ripeto, è già legge, e dobbiamo essere coerenti a questo principio che abbiamo voluto fissare nella legislazione agraria italiana.

Ora, se vogliamo che esso venga rispettato, il dire che rifiutiamo la proroga significherebbe eluderlo dopo averlo consacrato. Infatti, da una carenza legislativa ne deriverebbe la libertà negli escomi, la libertà contrattuale successiva, cioè a dire, quello che abbiamo voluto fissare come perno della nuova legislazione agraria andrebbe eluso e non potrebbe funzionare che per l'avvenire.

D'altro canto, l'affermare che vi è una accresciuta disoccupazione – ammesso e non concesso che sia la proroga a determinarla – significa che vi è una forte pressione di richiesta di deroghe, secondo la tesi di coloro che trovano il toccasana nella libertà.

Piuttosto, dal punto di vista degli emendamenti che sono stati proposti al primo capoverso, vorrei fare qualche rilievo.

Anzitutto mi associo a quanto ha detto il collega Lopardi, cioè la concessione della proroga anche per i terreni incolti o mal coltivati, proprio in quelle zone dove non opererà la legge stralcio.

Mi associo anche a quanto ha osservato l'onorevole Burato circa i termini giuridici.

Il Ministro, nella sua saggezza di giurista, si è reso conto della difficoltà messa in evidenza dall'onorevole Burato. Ma questo rilascio di terra come avverrebbe senza il contraddittorio del terzo ? Cioè: si potrebbe avere una sentenza che, assente il terzo, nei confronti del quale il diritto dovrebbe valere, proclami una definizione giuridica per la quale il terzo dovrebbe essere presente.

Per tale ragione bisognerebbe introdurre un emendamento che consenta un'azione surrogatoria.

Quanto al secondo comma, mi voglio riferire al caso concreto: vi saranno assegnatari di terre per la legge stralcio, vi saranno piccoli contadini che avranno già acquistato il pezzo di terra in relazione alla legge sulla formazione della piccola proprietà contadina e costoro possono anche essere dei fittavoli. Ecco un caso nel quale si possono introdurre altri che premono per trovare collocamento. Se si è già formata la piccola proprietà, si può lasciare il posto ad altri, salvo a funzionare la commissione degli equi canoni.

CORBI. Una volta tanto debbo constatare di trovarmi d'accordo con il mio collega Rivera nel ritenere non opportuno, e forse

non necessario, che si approvi questo disegno di legge, perché stimo più conveniente, per molteplici ragioni che saranno illustrate, ma che affiorano dalla stessa discussione, più giudizioso votare, invece, la proroga pura e semplice della legge del 15 luglio 1950. E ciò per due ordini di motivi, che qui sono stati già riportati con tesi molto valide e che io molto brevemente ricorderò: 1) la necessità di sollecitare una maggiore solerzia da parte dei nostri colleghi senatori: il che indubbiamente accadrà, se noi non approveremo una legge che contiene delle innovazioni, ma se, invece, prorogheremo puramente e semplicemente una legge, la quale attende necessariamente che sia data una definizione completa a questa materia (come sarebbe nel caso che noi votassimo la legge del 1950); 2) la condizione che, votando la legge 1950 puramente e semplicemente, noi potremo raggiungere una maggiore concordia e forse l'unanimità della stessa Commissione, che, attualmente, pur portandosi tesi validissime dall'una e dall'altra parte, pare tuttavia divisa.

Quindi, presento formale proposta che venga accolta tale richiesta e che, se la Commissione lo ritenga opportuno, venga, senz'altro e nel più breve tempo possibile, prorogata la legge del 1950.

ADONNINO. Io sono favorevole al disegno di legge, senza negare che le osservazioni espresse in contrario possano avere qualche punto quanto meno discutibile. Io, però, prego la Commissione di considerare quello che avverrebbe se non si votasse la proroga. Si passerebbe, infatti, da un regime vincolistico ad una completa libertà. Il perturbamento in tutta l'agricoltura e la molteplicità di disdette ai giudici, conseguenze di una non approvazione della proroga, dimostrano che non è possibile non approvare il disegno di legge in esame.

GATTO. Premesso che sono completamente d'accordo con quei colleghi che hanno sollecitato l'approvazione della legge dei contratti agrari al Senato, desidero esporre alcune considerazioni per confutare l'onorevole Rivera, che ha tacciato questa legge di essere antisociale, nel senso di produrre un aumento di disoccupazione. A me sembra che, in questo momento, sarebbe antisociale lasciar libere le contrattazioni; e ciò, proprio per le ragioni esposte dall'onorevole Cartia, il quale giustamente ha osservato che il non fare una legge di proroga significherebbe iniziare una corsa al rialzo dei fitti.

Vi è l'equo canone, ma è evidente che una legge del genere non avrebbe mai la forza di vincere tutti i «sottobanchi» che verrebbero stipulati.

Sappiamo che, oggi, i nuovi affitti vengono stabiliti su basi diverse, proprio perché si usa questa pratica riprovevolissima di scambiare denaro fuori dalla contrattazione. Ora, quando questo avvenisse su una scala così ampia, come quella che verrebbe a determinarsi se lasciassimo la libertà delle contrattazioni, non vedo assolutamente come si potrebbe evitare un vero disastro nella agricoltura. Quando si considera che, nel Veneto, la maggior parte dei contadini ha avuto la disdetta, e quando ci troviamo nella situazione di far fronte a migliaia di ricorsi per equo fitto, non si può pensare di lasciare improvvisamente libera la contrattazione, creando una situazione di anormalità in tutta la vita agricola italiana. Da un anno all'altro, la situazione attuale verrebbe ad essere capovolta e tutti i contadini dovrebbero essere cambiati. Un provvedimento che negasse la proroga creerebbe una situazione di disastro nella nostra economia.

Inoltre, come si afferma che questa legge di proroga aumenta la disoccupazione? Per sostenere questo, bisognerebbe dimostrare un dato di fatto assolutamente negato: cioè che gli agricoltori, che sono oggi in quei determinati campi, siano in numero insufficiente in relazione ai campi da coltivare. Bisognerebbe dimostrare che, oggi, le terre sono coltivate da un numero insufficiente di contadini: il che non è vero. Se mai, è vero il contrario, perché ci troviamo di fronte all'aumento delle famiglie dei contadini e alla necessità di trovare altre terre per queste famiglie. Pertanto, non riesco a comprendere come questa legge possa far aumentare la disoccupazione.

E anche quando si dice che possono rimanere dei lavoratori inadatti, mi pare che l'obiezione esatta sia stata fatta dall'onorevole Lopardi. Né si dica che le cause non vengono fatte. È il proprietario che le intenta: mentre iniziarle per il contadino, è una difficoltà enorme.

Per quanto riguarda, poi, la questione sollevata circa il secondo punto della legge (il diritto di ottenere il rilascio del fondo, ecc.), è evidente che è difficile, sia fare un intervento, sia parlare di una sentenza passata in giudicato; meglio sarebbe togliere questa parte.

Riterrei, pure, assolutamente necessario precisare bene il punto precedente («che si trovino nel godimento di altro fondo atto ad assorbire la capacità lavorativa della pro-

pria famiglia »). Dovrebbe essere chiaro che questa richiesta viene fatta solo agli effetti di impedire di escomiare un altro coltivatore diretto dal fondo, ma non agli effetti di mutare la figura del coltivatore diretto quale è stato fino ad oggi nella nostra legislazione. Noi ci siamo sempre battuti per sostenere che la figura del coltivatore diretto deve essere se mai ampliata, non già ristretta. Io sono favorevolissimo a questa aggiunta perché tende ad evitare che vi siano lotte fratricide fra contadini, fatto che oggi si verifica quotidianamente. Pertanto, ritengo che sia necessario precisare che questa nuova configurazione del coltivatore diretto è limitata ai fini di questa legge.

Io non sono favorevole alla proposta dell'onorevole Corbi di prorogare semplicemente la legge del 1950; perché ritengo esservi la necessità di limitare le controversie fra i contadini, avere libere le terre per la riforma fondiaria. Si potrà discutere se si possa addivenire a forme come quelle proposte dagli onorevoli Lopardi e Cartia, ma è certo che dove vi è la legge stralcio bisogna porre gli enti in condizione di poterla attuare. Quindi, sono favorevolissimo all'introduzione di una modifica di questo genere.

PUGLIESE. Mi riferisco alla proposta Corbi, che non ritengo accettabile. In sostanza questo disegno di legge fa solo due discriminazioni. La prima riguarda la trasmissione delle terre incolte, l'altra è contenuta nel secondo comma, dell'articolo 1. Circa le preoccupazioni dell'onorevole Burato per quanto riguarda il secondo comma, vorrei osservare che una cosa è la definizione di coltivatore diretto, e un'altra è il diritto di proroga, che – a mia opinione – non si può concedere, data questa situazione, a chi ha la possibilità di avere un fondo atto ad assorbire la capacità lavorativa della propria famiglia.

Per quanto riguarda le considerazioni esposte dagli onorevoli Burato e Gatto, riguardo all'ultimo periodo del secondo comma (« o che abbiano diritto ad ottenere il rilascio del loro fondo dai propri affittuari, mezzadri e compartecipanti »), esse potrebbero essere superate precisando: « o che abbiano acquisito il diritto ad ottenere il rilascio ».

Per quanto riguarda, poi, l'esclusione dalla proroga per le concessioni delle terre incolte, essa è giustificata, non soltanto dalla assegnazione delle terre agli enti di riforma, ma da un altro motivo essenziale. Non dobbiamo dimenticare che, sia per la legge della Sila che per la legge stralcio, i territori sui quali agisce la riforma sono considerati di prima categoria. Nell'ultima parte dell'articolo 1 e nell'articolo 10 della legge sulla Sila è stabilita la facoltà per l'ente di riforma di imporre opere di trasformazione fondiaria. Tanto è vero che i consorzi di bonifica che operano nelle zone di riforma, sono stati invitati a presentare al più presto i piani di trasformazione fondiaria per le opere che devono essere eseguite a carico dei proprietari. Naturalmente, la presenza nei terreni di coltivatori diretti immessi a mezzo della legge sulle terre incolte, ritarda o rende impossibile l'effettuazione del piano di trasformazione fondiaria.

Quindi, specialmente per questi motivi, io sono perfettamente d'accordo sulla esclusione dalla proroga in virtù della concessione delle terre incolte.

GUI. Non è necessario che io insista sulle ragioni che sollecitano l'approvazione della riforma dei contratti agrari, né su quelle che militano a favore di questa proroga. Io concordo con i colleghi che si sono espressi in senso favorevole.

Circa la proroga, in linea di principio sono d'accordo con l'onorevole Corbi, nel senso che debba essere una semplice proroga, a meno che non vi sia qualcosa che giustifichi fondatamente qualche novità. Le novità contenute in questo disegno di legge sono tutte comprese nell'articolo 1. Esse sono due: una si riferisce all'esclusione dalla proroga delle concessioni di terre incolte; l'altra, contrariamente alla legislazione attualmente vigente, inserisce un motivo di mancata proroga, dedotto dalla figura dell'affittuario o mezzadro, e non già dalla figura del concedente. Finora i motivi di mancata proroga, sono due, ma essi si riferiscono alla figura del concedente (cioè essere il concedente proprietario coltivatore diretto, e volere fare, il concedente, radicali trasformazioni). Vi è, poi, per la figura del contadino la inadempienza; e vi è nella proroga della mezzadria l'insufficienza della capacità lavorativa della famiglia del mezzadro. Ora, si inserisce una nuova ragione di mancata proroga che si riferisce alla figura dell'affittuario e mezzadro, e sarebbe che egli a sua volta abbia già una disponibilità.

Circa la questione delle terre incolte, io credo che i colleghi debbano convenire che vi sono dei fondati motivi per non concedere la proroga a queste concessioni. È vero che la legge del 1950, all'articolo 6, ammette che, su richiesta degli enti di riforma, sono

esclusi dalla proroga i contratti di affitto e le concessioni dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione; però questa disposizione è, già di per se stessa, alquanto macchinosa. Si tratta di una procedura che implica lentezza e complessità di svolgimento, mentre è evidente che, nei territori in cui opera la riforma, se vogliamo consentire a questi enti di agire adeguatamente, essi devono avere libertà di movimento. Perciò una mancata concessione che operi immediatamente, in virtù della legge, è molto più efficiente. Ma ciò deve essere, non solo per i territori sottoposti a espropriazione, ma per tutto il complesso dei territori che rientrino in quei comprensori; perché l'applicazione della riforma determina senza dubbio un tale rivolgimento nell'attuazione della distribuzione delle terre, e, quindi, è opportuno che l'assestamento avvenga in misura libera, tanto più che la legge per la concessione delle terre incolte non viene abrogata, ma continua ad essere pienamente in vigore.

Quindi, mentre si dà questa possibilità di assestamento in misura automatica, si dà anche la possibilità di una nuova sistemazione delle cooperative nelle terre che rimanessero incolte, dentro o fuori i comprensori. Perciò, se vi sono vantaggi per questa libertà di movimento, sia pure con qualche inconveniente, gli inconvenienti stessi sono rimediati immediatamente dalla continua applicazione della legge sulle terre incolte, che, pertanto, rimane in vigore.

Considerazioni fondate conducono, quindi, ad ammettere la opportunità di questa esclusione della proroga.

Per quanto riguarda, invece, il motivo di mancata proroga derivante dalla figura dell'affittuario o mezzadro, concordo con il disegno di legge, ma non accetto l'ultima parte del secondo comma, che ritengo pericolosa per la mancanza di una certezza del diritto a riavere il fondo.

Vorrei, invece, richiamare l'attenzione del Ministro e della Commissione su un'altra considerazione. L'anno scorso, nella legge di proroga del 10 luglio, abbiamo introdotto una novità importante che mi pare sia stata benefica: e cioè, il proprietario anche se coltivatore diretto, non può chiedere il rilascio del fondo da parte del contadino se ha acquistato il fondo per causa di morte o per atto tra vivi dopo il 31 dicembre 1948. Disposizione benefica certamente, ma dobbiamo tener presente che abbiamo precluso l'aspettativa di chi aveva comprato il fondo nel 1949, per esempio. Ciò è stato bene, perché, in tal modo, l'affittuario non viene escomiato da un giorno all'altro, ma non mi pare equo continuare ancora oggi a tener fermo questo limite. Mi sembra, pertanto, opportuno trasferire quel termine dal 31 dicembre 1948 al 31 dicembre 1949. Rimarrebbe sempre, in tal modo, una libertà di assestamento per l'affittuario o mezzadro, ma colui che ha acquistato il fondo dopo il 1948, e che può essere conduttore diretto, non verrebbe ad essere danneggiato.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge precedentemente esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per la concessione del concorso statale nei mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario », approvato dal Senato. (1879).

Presenti	43
Votanti	28
Astenuti	15
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bonomi, Burato, Calcagno, Caramia, Cartia, Chiarini, Cimenti, Ferraris, Fina, Franzo, Gatto, Germani, Giuntoli Grazia, Gui, Gorini, Helfer, Lopardi, Marenghi, Pugliese, Rivera, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stagno D'Alcontres, Stella, Tommasi, Tonengo, Volgger.

Si sono astenuti:

Bellucci, Bianco, Calasso, Coppi Ilia, Corbi, Cremaschi Olindo, Fora, Gallo Elisabetta, Grifone, Grammatico, Marabini, Miceli, Minella Angiola, Pino, Sampietro Giovanni.

La seduta termina alle 12,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI